

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 98 del Reg.Data 01.11.2000OGGETTO: Adozione di modifiche al Regolamento Edilizio, alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle norme di attuazione del Piano di Recupero.

L'anno duemila, addì uno, alle ore 17.05 del mese di novembre nel Comune di Ravanusa e nella solita sala delle adunanze consiliari, in seguito a determinazione presidenziale, il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente, si è riunito in sessione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in seduta pubblica di prosecuzione, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1) GATTUSO CALOGERO	SI		11) TORNAMBÈ ANNA MARIA	SI	
2) ARONICA GIUSEPPE		SI	12) LOMBARDO GAETANO		SI
3) LOGGIA SALVATORE	SI		13) FAUDONE FRANCESCO	SI	
4) AVARELLO CALOGERO		SI	14) DI CARO VINCENZO	SI	
5) AVARELLO SEBASTIANO	SI		15) MINACORI VITO		SI
6) RAGO ANGELO	SI		16) MERLO GIUSEPPE	SI	
7) CANNAROZZO MICHELE	SI		17) SCIBETTA SANTO	SI	
8) TORNAMBE' FRANCO	SI		18) AVARELLO MARIO		SI
9) LAURICELLA PINO		SI	19) CILIA LUIGI	SI	
10) MESSANA FILIPPO	SI		20) GAMBINO CARMELO		SI

Fra gli assenti sono giustificati  
(art. 173 O.R.E.L.) i Signori Consiglieri

ASSEGNATI n° 20IN CARICA n° 20PRESENTI n° 13ASSENTI n° 07

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Gattuso Calogero nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Morreale La seduta è valida
- E' presente il Sig. D'Antona Gaetano, delegato del Sindaco.
- Nominati scrutatori i Signori: Cilia Luigi, Faudone Francesco e Rago Angelo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno e da lettura della proposta di deliberazione, che di seguito si trascrive:

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa dell'Amministrazione del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L. R. n° 48/1991.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con D.A. n° 440/DRU del 30.05.1994 sono stati approvati il Piano Regolatore Generale, i Piani Particolareggiati di Recupero, il Regolamento Edilizio e le Prescrizioni Esecutive del Comune di Ravanusa;

**CONSIDERATO** che il gruppo consiliare pro-tempore del P.D.S., con nota n° 20678 del 25.10.1996 chiedeva al Presidente del Consiglio di portare all'ordine del giorno alcune proposte di modifica al Regolamento Edilizio, alle Norme di Attuazione del P.R.G. ed alle Norme di Attuazione del Piano di Recupero, al fine di migliorare la normativa edilizia a Ravanusa;

**CHE** il Consiglio Comunale, dopo ampio dibattito, con proprio atto n° 136 del 05.12.1996 ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento per consentire a tutti i gruppi consiliari di formulare proposte integrative;

**CHE** con nota n° 25698 del 17.11.1999 il Presidente della Commissione Affari Generali trasmetteva a questo Ufficio Tecnico copia dei verbali di detta Commissione inerenti le proposte di modifica da apportare ai citati strumenti urbanistici;

**VISTE** le modifiche proposte dalla Commissione Consiliare Affari Generali;

**SENTITA** la Commissione Edilizia/Urbanistica;

**VISTA** la normativa vigente;

**RITENUTO** possibile procedere alla modifica di alcuni articoli del Regolamento Edilizio, delle Norme di Attuazione del P.R.G. e delle Norme di Attuazione del Piano di Recupero vigenti;

**CONSIDERATO** che nella seduta del Consiglio Comunale del 31.07.2000, come da delibera C.C. n.67/2000, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno ritirare detta proposta di delibera e riportare integralmente la proposta originaria;

**VISTI** i pareri, espressi a margine, ai sensi della L.R. n° 48/1991, di recepimento, tra l'altro, degli artt. 53 e 55 della legge 08.06.1990, n° 142;

## DELIBERA

Adottare le modifiche proposte dalla Commissione Consiliare Affari Generali relative ad alcuni articoli del Regolamento Edilizio, delle Norme di Attuazione del P.R.G. e delle Norme di Attuazione del Piano di Recupero, meglio specificate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente atto.

**VISTO** si esprime parere per la regolarità tecnica così come specificato nello schema allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giuseppe Gabriele)

**VISTO** si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(Dr. Rocco Erba)

**VISTO** si esprime parere favorevole di legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Graziella Morreale)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CALOGERO GATTUSO:** Andiamo avanti con il punto numero diciotto all'ordine del giorno: "adozione di modifica al regolamento edilizio alle norme di attuazione del P.R.G. e alle norme di attuazione del piano di recupero". Vediamo di leggere il verbale numero 11: "l'anno 2000 il giorno 20 del mese di ottobre..."

**SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA MORREALE:** il 07 luglio si è espressa sia la commissione ai lavori pubblici e sia la commissione affari generali. L'unico problema che si era creato è che la commissione aveva proposto di dividere in tre parti le modifiche da apportare al regolamento edilizio e quindi predisporre tre atti deliberativi, uno dove vengono approvate tutte le modifiche apportate ove è stato espresso parere favorevole da parte dell'ufficio, un altro atto dove vengono portate al vaglio del Consiglio tutte le modifiche sulle quali è stato espresso parere sfavorevole da parte dell'ufficio e un altro atto deliberativo dove vengono portate al vaglio del Consiglio Comunale, tutte le modifiche dove l'Ufficio ha espresso parere sfavorevole anche se non supportate da vigenti disposizioni di legge in materia. E hanno dato mandato all'ufficio affinché predisponesse con urgenza l'atto deliberativo tant'è che nella seduta precedente, questa delibera, questa proposta con l'indirizzo della commissione è arrivato in Consiglio. Se nonché l'amministrazione, il sindaco, lo ha ritirato perché la commissione si può esprimere ma non può proporre o dare mandato agli uffici di modificare, deve essere il Consiglio a decidere se approvare o non approvare le proposte che hanno il parere favorevole o sfavorevole. E quindi è stato riportato in Consiglio nella vecchia... nella stesura iniziale con i pareri favorevoli, cioè con tutte le modifiche che hanno il parere favorevole e sfavorevole. La proposta arriva in Consiglio con i pareri, che possono essere positivi o negativi, l'importante che esistono perché per legge devono essere espressi, poi è il Consiglio che deve decidere se approvarli o non approvarli.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CALOGERO GATTUSO:** ha chiesto di intervenire il consigliere Messana!

**CONSIGLIERE COMUNALE FILIPPO MESSANA:** signor Presidente, colleghi consiglieri, io intervengo per... non ho la delibera davanti, però so il concetto, per far votare l'eliminazione del comma dove parla che su proposta dei DS questa delibera è arrivata in Consiglio Comunale. Siccome questa delibera che adesso arriva in Consiglio Comunale, parte da molto lontano, dove le commissioni prima dei lavori pubblici e poi affari generali hanno lavorato intensamente, stravolgendo completamente quello che era l'iniziale proposta dei DS, non solo ma quella proposta dei DS mi sembra che la maggior parte di quelle proposte hanno il parere contrario da parte del funzionario. Quindi dico, completamente di eliminare quel capoverso, quel comma, dove dice che su proposta dei DS... io chiedo che venga messo ai voti l'eliminazione del comma... io ho lavorato per sei anni in questa proposta di modifica di regolamento e certamente non voglio onori, ma i DS non si deve prendere questo onore, questo è garantito!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CALOGERO GATTUSO:** ha chiesto di intervenire il consigliere Francesco Faudone!

**CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO FAUDONE:** colleghi consiglieri, signor Presidente, io per verità storica mi rivolgo principalmente al consigliere Messana. Per verità storica, la storia si ripete, di fatti qualcuno non vuole votare. Nel '95 ripeto, un partito politico, presente in questo Consiglio Comunale che era il PDS allora, con alcuni tecnici a che erano pure persone aderenti, scritte, simpatizzanti al PDS, hanno predisposto una bozza per la modifica del regolamento edilizio. Allora, il gruppo ha mandato avanti, ha fatto uno studio e ha mandato avanti questi punti, che per il gruppo consiliare del PDS erano dei punti qualificanti e importanti, alchè io mi ricordo benissimo, capogruppo, allora non so si chiamavano popolari, Franco Carlino, quando noi abbiamo portato questo punto all'ordine del giorno, il capogruppo Carlino per gli stessi motivi che il Messana porta avanti in questo momento ha chiesto di rinviare questo punto, al chè mi sono alzato io personalmente, come consigliere Comunale del PDS, cari colleghi se ci perdiamo in queste cose, e andiamo a rinviare questo punto, è sicuro che questo punto in questa legislatura non si approverà mai, e così è successo. Quel punto non si è approvato, e si rischia ancora di non farlo approvare, quindi in forma sintetica ho esposto alcuni punti di cose veramente accadute, protagonista, il gruppo consiliare del PDS, io personalmente ero che ho fatto gli interventi, il consigliere Carlino che oggi

non è più consigliere, ma per gli stessi motivi che dice Messina, dice di rinviare perché tutti ci dobbiamo intervenire in questa delibera. Io ho detto lasciamo perdere, perché non è questo il problema, votiamolo tutti e il punto è di tutti, nessuno mi ha voluto ascoltare, il punto è stato rinviato e siamo a cinque anni di rinvio. A questo punto io dico e chiedo: di eliminare la dicitura PDS e DS perché se questo diventa un ostacolo per la modifica del regolamento edilizio sicuramente i DS non si pigliano carico di questo, quindi democratici di sinistra dicono di eliminarlo finalmente questa dicitura, perché noi non ci vogliamo prendere il merito di niente, però dico che è stato così e ci sono i verbali che lo parlano, che lo dicono, perché ho fatto degli interventi, poi quello che è successo in commissione, non significa niente, ma il motivo del perché non si è approvato, è il motivo che dice il consigliere Messina, proprio perché c'era messo che c'era la proposta del PDS ora questo si deve togliere, così finalmente noi approviamo questo punto!

**CONSIGLIERE COMUNALE FILIPPO MESSANA:** quello che dice il consigliere Faudone in parte è vero, nel senso che il consigliere Carlino non ha detto di rinviarlo per raggiungere altre modifiche e questo è stato fatto. Sono state aggiunte, tantissime altre modifiche, non una, tantissime altre modifiche, non solo, quelle allora proposte dal PDS hanno tutte il parere contrario!

**CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO RAGO:** per amore di chiarezza, vorrei dire all'amico consigliere Faudone, che allora anch'io ero consigliere, quindi mi ricordo un po' tutta la vicenda, sì il gruppo del PDS ha avuto quella iniziativa di presentare qualche proposta di cambiamento del regolamento edilizio, allora si è portato in Consiglio Comunale, siccome c'erano altre proposte di altri gruppi politici, si è rinviato quel punto per approfondirla, quindi mi trovo d'accordo a eliminare la parola PDS dalla delibera tutto il comma anche per dare meno a tutti i gruppi consiliari, perché hanno partecipato tutti, hanno collaborato tutti alla modifica di questo regolamento a dare una miglioria a questo regolamento!

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CALOGERO GATTUSO:** innanzitutto nell'ufficialità della seduta è stato proposto un emendamento da parte del consigliere Messina, quindi se ora andiamo alle votazioni, prima l'emendamento e poi la proposta complessiva.

**CONSIGLIERE COMUNALE FILIPPO MESSANA:** volevo sapere se dopo si vota la delibera così com'è, con tutti i pareri contrari anche di alcuni punti, e quindi poi lo votiamo tutta?

Si allontanano i Consiglieri Tornambè Anna Maria, Tornambè Franco, Loggia Salvatore e Cannarozzo Michele - Consiglieri Presenti n. 9.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CALOGERO GATTUSO:** dobbiamo chiedere il parere sull'emendamento proposto da Messina! Il parere del segretario è favorevole!

Mettiamo ai voti l'emendamento proposto dal Consigliere Messina "Eliminare il capoverso dove dice: che il gruppo Consiliare pro-tempore del P.D.S. chiedeva al Presidente del Consiglio Comunale di portare all'o.d.g. la proposta di modifica al regolamento edilizio, al fine di migliorare la normativa edilizia a Ravanusa".

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 1 (Di Caro)

L'Emendamento passa a maggioranza.

Votiamo la proposta complessiva, adozione di modifica regolamento edilizio alle norme di attuazione del PRG e alle norme di attuazione del Piano di Recupero.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

La proposta viene approvata all'unanimità.

Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a deliberare in merito.

Pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** lo schema di deliberazione come presentato e munito dei pareri previsti dalla L. R. n. 48/1991;

**RITENUTO** di dover comunque proporre l'approvazione dell'atto nello schema predisposto, con l'emendamento discusso e votato in costanza di seduta;

Con nove voti favorevoli espressi mediante alzata di mano, dai nove Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati;

### **DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione su estesa con l'emendamento votato nel corso della seduta, così come risultante dall'allegato.

EMENDAMENTO N° 4

PRESENTATO DA MESSANA FILIPPO

CONTENUTO

ELIMINARE IL CAPOVERSO DOVE DIRE: CHE IL GRUPPO  
CONSILIARE PRO-TEMPORE DEL P.D.S. CHIEDEVA AL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PORTARE ALL'O.D.G. LA  
PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDIFICIO ALFINE  
DI MIGLIORARE LA NORMATIVA EDIFICIA A RAVANUSA -

PARERI

RESPONSABILE

SEGRETARIO

--	--

Di me MORREALE	Si
----------------	----

VOTAZIONE

A FAVORE 8  
CONTRARI 1 (Di CARO)  
ASTENUTI /

APPROVATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
-----------	-------------------------------------	----

## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO

Testo originario
<p><b>Art. 6: Nuove costruzioni</b></p> <p>Le nuove costruzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>6.1 Altezza massima m. 11</li><li>6.2 Spessore massimo del corpo di fabbrica m. 14,3</li><li>6.3 Allineamento come indicato nel successivo art. 12</li><li>6.4 È consentita la costruzione a confine</li><li>6.5 Distacchi<ul style="list-style-type: none"><li>6.5.1 tra pareti in una delle quali si aprano finestre o balconi di vani, di superficie non inferiore a mq. 9, tali distacchi vanno integralmente rispettati anche quando le finestre o i balconi si aprono solo nella parete dell'edificio antistante quello di nuova costruzione quando l'edificio cui essa appartiene ha riportato o può riportare la concessione edilizia, anche a sanatoria. m. 10</li><li>6.5.2 tra pareti in una delle quali si aprano finestre o balconi di vani di superficie inferiore a mq. 9 o di servizi oltre ai primi due (cucina e bagno), tali distacchi vanno integralmente rispettati anche quando le finestre o i balconi si aprono solo nella parete antistante l'edificio di nuova costruzione quando l'edificio cui essa appartiene ha riportato o può riportare la concessione edilizia anche in sanatoria. m. 6</li></ul></li></ul>

OMISSIS

Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.
<p><b>Art. 6: Nuove costruzioni</b></p> <p>Le nuove costruzioni devono rispettare le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>6.1 Altezza massima m. 13</li><li>6.2 Eliminato</li><li>6.3 Allineamento come indicato nel successivo art. 12</li><li>6.4 È consentita la costruzione a confine</li><li>6.5 Distacchi<ul style="list-style-type: none"><li>6.5.1 tra pareti in una delle quali si aprano finestre o balconi di vani, di superficie non inferiore a mq. 9, tali distacchi vanno integralmente rispettati anche quando le finestre o i balconi si aprono solo nella parete dell'edificio antistante quello di nuova costruzione quando l'edificio cui essa appartiene ha riportato o può riportare la concessione edilizia, anche a sanatoria. m. 8</li><li>6.5.2 tra pareti in una delle quali si aprano finestre o balconi di vani di superficie inferiore a mq. 9 o di servizi oltre ai primi due (cucina e bagno), tali distacchi vanno integralmente rispettati anche quando le finestre o i balconi si aprono solo nella parete antistante l'edificio di nuova costruzione quando l'edificio cui essa appartiene ha riportato o può riportare la concessione edilizia anche in sanatoria. m. 3</li></ul></li></ul>


OMISSIS

## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO

### Parere Tecnico

Per quanto concerne le modifiche del punto 6.1 si richiama il parere già espresso sulla modifica dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G.-  
Per l'eliminazione del punto 6.2 si esprime **parere favorevole**.

Per le modifiche dei punti 6.5.1 e 6.5.2 si esprime **parere contrario** in quanto la proposta, non motivata, risulta in contrasto con l'art. 9 del D.M.  
- 02.04.1968 -





## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO

Testo originario


**Art. 8: Costruzione esistenti che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati ma che non presentano particolari carenze igieniche.**

Per le costruzioni esistenti che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati e che non presentano particolari carenze igieniche, dopo il conseguimento della concessione in sanatoria e straordinaria, di soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia all'interno del volume esistente.

Sono altresì consentite le opere volte a porre le costruzioni esistenti in regola con le norme vigenti per le nuove costruzioni.

Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.


**ABROGATO**



**NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO**

**Parere Tecnico**


In merito alla proposta di abolizione dell'art. 8 si esprime **parere contrario** in quanto le norme citate sono a garanzia della non perpetrazione di violazione alle leggi urbanistico/edilizie e sanitarie.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.

## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO

Testo originario
<p><b>Art. 9: Costruzioni esistenti che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati e che presentano gravi carenze igieniche.</b></p> <p>Per le costruzioni che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati e che presentano gravi carenze igieniche vigono le seguenti norme:</p> <p>9.1 la concessione in sanatoria non può essere ottenuta prima della rimozione delle gravi carenze igieniche; tale rimozione potrà considerarsi avvenuta se saranno effettuate opere tali da soddisfare le norme del successivo art. 11.</p> <p>9.2 in ogni caso nessuna concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata senza la preventiva esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle gravi carenze igieniche.</p> <p>9.3 dopo la esecuzione delle opere di rimozione delle gravi carenze igieniche vigono le norme del precedente art. 8.</p>


Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.
<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>



**NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO**


**Parere Tecnico**

In merito alla proposta di abolizione dell'art. 9 si esprime **parere contrario** in quanto le norme citate sono a garanzia della non perpetrazione di violazioni alle leggi urbanistico-edilizie e sanitarie.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a long horizontal stroke that loops back to the top of the letter.

## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO


Testo originario	Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.
<p><b>Art. 12: Allineamenti obbligatori</b></p> <p>L'allineamento al filo stradale è obbligatorio su tutte le vie per le quali esso è indicato nella Tav. P1.</p> <p>Su tali vie è obbligatorio l'allineamento a filo stradale anche per l'eventuale attico avente spessore minore di quello del corpo di fabbrica sottostante.</p> <p>Gli eventuali arretramenti sia del corpo di fabbrica che dell'eventuale attico saranno riportati sulle vie retrostanti.</p> <p>Quando non esistono indicazioni specifiche l'allineamento è libero.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ABROGATO</b></p>



**NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO**

**Parere Tecnico**


**In merito alla proposta di abolizione dell'art. 12 si esprime parere favorevole.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a long horizontal stroke extending to the left.

## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO

Testo originario
<p><b>Art. 13: Balconi</b></p> <p>Negli spazi pubblici di larghezza non superiore a m. 7 non sono consentiti balconi o sporgenze superiori a cm. 30.</p> <p>Negli spazi pubblici di larghezza superiore a m. 7 sono consentiti balconi e sporgenze nei seguenti limiti:</p> <p>13.1 altezza minima dell'introdosso sul piano stradale, misurata dal punto più basso di eventuali mensole o sostegni non inferiori a m. 4.20</p> <p>13.2 sporgenza dal filo del fabbricato non superiore ad 1/10 della larghezza dello spazio pubblico</p> <p>13.3 negli spazi pubblici non superiori a m. 12 sono proibiti i parapetti pieni e in genere quelli che presentano una superficie opaca superiore al 30% della superficie totale.</p>


Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.
<p><b>Art. 13: Balconi</b></p> <p>Negli spazi pubblici di larghezza non superiore a m. 6.00 non sono consentiti balconi o sporgenze superiori ad 1/10 della larghezza della strada.</p> <p>Negli spazi pubblici di larghezza superiore a m. 7 sono consentiti balconi e sporgenze nei seguenti limiti:</p> <p>13.1 altezza minima dell'introdosso sul piano stradale, misurata dal punto più basso di eventuali mensole o sostegni non inferiore a m. 3.00</p> <p>13.2 sporgenza dal filo del fabbricato non superiore ad 1/10 della larghezza dello spazio pubblico</p> <p>13.3 Abrogato</p>



## NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO DI RECUPERO

### Parere Tecnico

In merito alla proposta di modifica del 1° capoverso dell'art. 13 si esprime **parere favorevole**.  
In merito alla proposta di modifica dell'art. 13.1 si rinvia a quanto già espresso in merito alla variazione dell'art. 79 del Regolamento Edilizio.  
Per quanto concerne, invece, l'abrogazione del punto 13.3 si esprime **parere favorevole**.






## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

Testo originario
<b>Art. 4: Definizione degli indici e dei parametri</b> Al fine di individuare univocamente le caratteristiche metriche delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale si adottano nel presente P.R.G. e negli strumenti urbanistici attuativi, in dipendenza delle differenti scale e metodi di intervento, i seguenti indici urbanistici ed edilizi e le seguenti definizioni: <b>OMISSIS</b> 9. <b>V = VOLUME (mc):</b> è il volume del manufatto edilizio emergente dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo, ad esso vincolati con atto pubblico. Nel volume è compreso l'eventuale volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto. <b>OMISSIS</b>

Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.
<b>Art. 4: Definizione degli indici e dei parametri</b> Al fine di individuare univocamente le caratteristiche metriche delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale si adottano nel presente P.R.G. e negli strumenti urbanistici attuativi, in dipendenza delle differenti scale e metodi di intervento, i seguenti indici urbanistici ed edilizi e le seguenti definizioni: <b>OMISSIS</b> 9. <b>V = VOLUME (mc):</b> è il volume del manufatto edilizio emergente dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione: 1) Dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo ad esso vincolati con atto pubblico. 2) Volume emergente fino al piano di calpestio; 3) Volume dei sottotetti fino ad un metro; 4) Verande che non superano 1/10 della superficie del fabbricato. Nel volume è compreso l'eventuale volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto; <b>OMISSIS</b>



## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.


### Parere Tecnico:

In merito alla proposta di modifica del punto 9 dell'art. 4, si premette: il volume costruibile è il volume complessivo che si può costruire su un lotto edificabile in base all'indice fondiario ammesso. Si calcola sommando le superfici lorde complessive di pavimento di ogni piano per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento e per ultimo piano dal pavimento all'estradosso del solaio di copertura o alla linea di colmo più alta.

Da tale calcolo vanno esclusi i volumi tecnici, cioè i volumi interrati o seminterrati destinati ai servizi ed agli impianti nonché i volumi esterni della copertura (vano scala, vano ascensore, ecc.).

Inoltre si precisa che non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica, i vani chiusi comunque utilizzabili, le mansarde utilizzabili come locali abitabili, i locali sottotetto utilizzati ad uso abitazione, i porticati (Consiglio di Stato Sez. 5° 19.03.1992, n° 239; TAR Veneto 08.08.1984, n° 304; etc.).

Per quanto in premessa si esprime **parere contrario limitatamente ai punti 3 e 4** della superiore proposta e **parere favorevole per il punto 1**.  
Relativamente al punto 2 la proposta è formulata in modo generico in considerazione della molteplicità dei casi possibili. Si esprime, conseguentemente, parere contrario.



## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

Testo originario

### **Art. 12: Piani di lottizzazione convenzionata: contenuti.**

Nelle zone in cui il P.R.G. prevede l'intervento preventivo e che non sono sottoposte a piani di iniziativa comunale, sulla base delle previsioni del Programma Pluriennale di attuazione, i proprietari possono elaborare e proporre piani di lottizzazione convenzionata (PLC).

Laddove il P.R.G. o il Piano Pluriennale di Attuazione indicano il perimetro dei comparti di lottizzazione il piano proposto dovrà essere esteso a tutta l'area di uno o più comparti di lottizzazione. Quando non diversamente disposto, il Piano di lottizzazione dovrà essere esteso ad un intero isolato.

OMISSIS


Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.

### **Art. 12: Piani di lottizzazione convenzionata: contenuti.**

Nelle zone in cui il P.R.G. prevede l'intervento preventivo e che non sono sottoposte a piani di iniziativa comunale, sulla base delle previsioni del Programma Pluriennale di attuazione, i proprietari possono elaborare e proporre piani di lottizzazione convenzionata (PLC).

Laddove il P.R.G. o il Piano Pluriennale di Attuazione indicano il perimetro dei comparti di lottizzazione il piano proposto dovrà essere esteso a tutta l'area di uno o più comparti di lottizzazione **oppure per una superficie minima di 5.000 mq.** Quando non diversamente disposto, il Piano di lottizzazione dovrà essere esteso ad un intero isolato.

OMISSIS




## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Parere Tecnico

In merito alla proposta di modifica del 2° capoverso dell'art. 12 si esprime parere favorevole a condizione che si ponga il vincolo di non consentire, all'interno dell'isolato medesimo, aree residue non lottizzabili, cioè di dimensioni inferiori alla superficie minima fissata. Si propone di modificare il 2° capoverso nel seguente modo:

Nell'ambito delle Z.T.O. C indicate nelle tavole del P.R.G. il perimetro dei comparti di lottizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area o a più comparti di lottizzazione. La superficie minima di un piano potrà essere di mq. 10.000 purché non rimangano in nessun isolato residui non lottizzabili di dimensioni inferiori alla superficie minima fissata.

Nel caso di lottizzazione di aree non comprendenti l'intero comparto, la stessa deve prevedere una urbanizzazione compatibile con i piani di lottizzazione di seguito a nascere all'interno dello stesso isolato".



## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Testo originario

#### Art. 28: Altezze libere dei piani

Le altezze minime libere degli ambienti interni sono fissate, quando non diversamente disposto da normative specifiche, in funzione delle destinazioni d'uso, nel modo seguente:


- 28.1 OMISSIS
- 28.2 OMISSIS
- 28.3 Locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici e in genere locali che comportano la possibile presenza di un pubblico numeroso: m. 3,50 in ogni punto.

### Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.

#### Art. 28: Altezze libere dei piani

Le altezze minime libere degli ambienti interni sono fissate, quando non diversamente disposto da normative specifiche, in funzione delle destinazioni d'uso, nel modo seguente:


- 28.1. OMISSIS
- 28.2. OMISSIS
- 28.3. Locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici e in genere locali che comportano la possibile presenza di un pubblico numeroso: m. 3,50 in ogni punto; per gli stessi locali che comportano la presenza modesta di pubblico, e comunque solo nei locali facenti parte di edifici esistenti ricadenti nelle zone B1 e B2 del P.R.G. : m. 3,00 in ogni punto.



**NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.**

**Parere Tecnico**

In merito alla proposta di modifica dell'art. 28.3 si esprime parere favorevole a condizione che l'altezza minima utile di ml. 3.00 si applichi ai locali destinati ad attività commerciali o esercizi pubblici che comportino la presenza modesta di pubblico e comunque solo nei locali facenti parte di edifici esistenti ricadenti nelle zone B1 e B2 del P.R.G..



## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Testo originario

#### Art. 31: Zona BI

Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità fondiaria massima m<sup>2</sup>/mq 5
- Rapporto di copertura massimo 1
- Altezza massima ml 9
- Numero massimo di piani fuori terra 3
- Allineamento sul preesistente filo stradale.

Sono consentiti i cortili chiusi e le costruzioni a confine.

Le costruzioni fronteggianti un'altezza massima di m. 13 e di quattro piani fuori terra.

Si applicano le disposizioni dell'art. 28 della L.R. 26.5.1973, n° 21.

Le altezze degli edifici, anche quando ricorrono i casi contemplati nell'art. 28 della L.R. n° 21/73 devono essere rapportate allo spazio libero su cui prospettano gli stessi edifici, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 2.4.1968, n° 1444.

### Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.

#### Art. 31: Zona BI

Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e prescrizioni:


- Indice di fabbricabilità fondiaria massima m<sup>2</sup>/mq 5
- Rapporto di copertura massimo 1
- Altezza massima ml 15
- Numero massimo di piani fuori terra 3
- Allineamento sul preesistente filo stradale.

Sono consentiti i cortili chiusi e le costruzioni a confine.

Le costruzioni fronteggianti un'altezza massima di m. 13 e di quattro piani fuori terra.

Si applicano le disposizioni dell'art. 28 della L.R. 26.5.1973, n° 21.

Le altezze degli edifici, anche quando ricorrono i casi contemplati nell'art. 28 della L.R. n° 21/73 devono essere rapportate allo spazio libero su cui prospettano gli stessi edifici, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 2.4.1968, n° 1444.




## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Parere Tecnico

In merito alla proposta di modifica dell'art. 31 si esprime parere contrario, in quanto la Z.T.O. "B1" comprende per la maggior parte aree soggette al ristudio relativo alla perimetrazione del "Centro Storico" Z.T.O. "A" e quindi attualmente con vincolo di in edificabilità fino all'approvazione delle Norme di Attuazione della stessa Z.T.A. "A".

Per le zone che dovessero rimanere con destinazione "B1", in considerazione del disposto dell'art. 8) punto 2 del D.M. 02.04.1968, si ritiene opportuno limitare le altezze delle nuove costruzioni a quelle degli edifici preesistenti e circostanti, per cui appare più che sufficiente l'altezza massima attualmente fissata in ml. 9,00.





## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Testo originario

#### Art. 32: Zona B2

- Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e prescrizioni:
- Indice di fabbricabilità fondiaria massima mc/mq 5
  - Rapporto di copertura massimo 1
  - Altezza massima m1 13
  - Numero massimo di piani fuori terra 4
  - Rapporto massimo altezza/distanza 1,2
  - Massima superficie per la quale è consentito il rilascio di singola concessione mq. 500
  - Allineamento sul preesistente filo stradale
- Sono consentiti i cortili chiusi e le costruzioni a confine.  
Vige l'ultimo comma dell'art. precedente.

### Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.


#### Art. 32: Zona B2

- Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e prescrizioni:
- Indice di fabbricabilità fondiaria massima mc/mq 5
  - Rapporto di copertura massimo 1
  - Altezza massima m1 13
  - Numero massimo di piani fuori terra 4
  - Massima superficie per la quale è consentito il rilascio di singola concessione mq. 500
  - Allineamento sul preesistente filo stradale
- Sono consentiti i cortili chiusi e le costruzioni a confine.  
Vige l'ultimo comma dell'art. precedente.

**NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.**

**Parere Tecnico**

**Per quanto concerne l'art. 32, sulla proposta di eliminazione del rapporto altezza/distanza si esprime parere favorevole a condizione che si tenga conto del disposto dell'art. 9, punto 2) del D.M. 02.04.1968 (distanza minima tra pareti finestrate m. 10.00).**



## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

Testo originario

### Art. 33: Zona B3

Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità fondiaria massima m/mq 5
  - Rapporto di copertura massimo 1
  - Altezza massima m. 10
  - Numero massimo di piani fuori terra 3
  - Massima superficie per la quale è consentito il rilascio di singola concessione mq. 300
  - Allineamento sul preesistente filo stradale
- Non sono consentiti i cortili chiusi.  
Sono consentite le costruzioni a confine.

Vige l'ultimo comma dell'art. 31.

Prescrizioni diverse, che prevalgono in ogni caso su quelle del presente articolo, possono essere dettate dai piani di recupero redatti ai sensi della L.R. n° 37/1985.

Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.


### Art. 33: Zona B3

Le costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità fondiaria massima m/mq 5
  - Rapporto di copertura massimo 1
  - Altezza massima m. 13
  - Numero massimo di piani fuori terra 3
  - **ELIMINATO**
  - Allineamento sul preesistente filo stradale
- COMMA ELIMINATO**
- Sono consentite le costruzioni a confine.

Vige l'ultimo comma dell'art. 31.

Prescrizioni diverse, che prevalgono in ogni caso su quelle del presente articolo, possono essere dettate dai piani di recupero redatti ai sensi della L.R. n° 37/1985.




## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Parere Tecnico

Per quanto concerne l'art. 33 si esprime **parere contrario**, in merito all'aumento dell'altezza massima, in quanto quella proposta verrebbe a risultare nettamente in contrasto con le tipologie edilizie esistenti (vedasi quanto indicato nel parere espresso relativamente al precedente art. 31 **riguardo l'applicazione del D.M. 02.04.1968.**

**Parere contrario** alla proposta di eliminazione del vincolo della massima superficie per la quale è consentito il rilascio della singola concessione, in quanto immotivato ed in contrasto con il vincolo esistente nell'art. 32 (Zona "B2") che fissa tale superficie massima in mq. 500. Il parere su tale proposta potrebbe essere favorevole qualora, relativamente a tale vincolo, i due articoli venissero uniformati aumentando la superficie massima da mq. 300 a mq. 500.

Sull'eliminazione della frase "non sono consentiti cortili chiusi" si esprime **parere favorevole**.



## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

### Testo originario

**Art. 37: Zona E**

L'edificazione avviene per intervento diretto salvo i casi di cui al successivo comma 5 e seguenti.

Per la costruzione degli impianti a servizio diretto del fondo, indicati all'art. 27, sub 6.1, 6.2., 6.3 delle presenti norme, gli indici e i parametri da rispettare sono i seguenti:

37.1 indice di utilizzazione fondiaria	mc/mq	0.07
37.2 rapporto di copertura		0.02
37.3 distanze dai cigli stradali: non inferiori a quelli prescritti dal D.M. 2.4.1968, n° 1444 e in ogni caso		m. 10
37.4 distacco minimo dai confini		m. 10

**OMISSIS**

È consentita la costruzione di fabbricati di fabbricati residenziali nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

37.5 indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0.03
37.6 altezza massima		m. 7.50
37.7 numero massimo piani fuori terra		15
37.8 distacco minimo tra fabbricati		m. 15
37.9 distacco minimo dai confini		m. 7.5
37.10 distanza minima dal ciglio stradale non inferiori a quelli prescritti dal D.M. 2.4.1968, n° 1444 e in ogni caso		m. 10
37.11 lotto minimo	mq. 4.500	

### Proposta di modifica da parte della Commissione AA.GG.

**Art. 37: Zona E**

L'edificazione avviene per intervento diretto salvo i casi di cui al successivo comma 5 e seguenti.

Per la costruzione degli impianti a servizio diretto del fondo, indicati all'art. 27, sub 6.1, 6.2., 6.3 delle presenti norme, gli indici e i parametri da rispettare sono i seguenti:

37.1 indice di utilizzazione fondiaria	mc/mq	0.07
37.2 rapporto di copertura		0.02
37.3 distanze dai cigli stradali: non inferiori a quelli prescritti dal D.M. 2.4.1968, n° 1444 e in ogni caso		m. 10
37.4 distacco minimo dai confini		come da Codice Civile

**OMISSIS**

È consentita la costruzione di fabbricati di fabbricati residenziali nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

37.5 indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq	0.03
37.6 altezza massima		m. 7.50
37.7 numero massimo piani fuori terra		15
37.8 distacco minimo tra fabbricati		come da Codice Civile, o in aderenza, con il consenso dei due confinanti
37.9 distacco minimo dai confini		come da Codice Civile
37.10 distanza minima dal ciglio stradale non inferiori a quelli prescritti dal D.M. 2.4.1968, n° 1444 e in ogni caso		m. 10
37.11 <b>ELIMINATO</b>		

È consentita la costruzione di verande e tettoie non rientranti nella cubatura assentita. È consentito, nel calcolo della cubatura, l'accorpamento dei fondi rustici ricadenti fino ad una distanza di 500 m. (di raggio) dal fondo su cui andrà a sorgere la costruzione.

## NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.

Parere tecnico

In merito alla proposta di modifica dell'art. 37 si esprime il seguente parere:

Premesso che le disposizioni sulle distanze delle costruzioni previste nei Regolamenti Edilizi e nella normativa del P.R.G. sono norme integrative rispetto a quelle del Codice Civile, e, in particolare, quelle di cui all'art. 873. Le norme in questione, così come formulate, sono tese a garantire un distacco minimo tra fabbricati e un distacco dai confini che consentono lo svolgimento di tutte quelle attività, a volte anche rumorose e/o polverose, che sono tipiche della conduzione del fondo nel rispetto della salute pubblica.

Si precisa che nelle zone "E" è consentita la realizzazione di attrezzature ed impianti a servizio diretto della produzione agricola; attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento; impianti per la prima lavorazione di prodotti agricoli e dell'allevamento; abitazioni unifamiliari.

Pertanto, per i punti 37.4, 37.8 e 37.9 si esprime parere contrario. Per l'eliminazione del punto 37.11 si esprime parere favorevole.


Il volume costruibile si calcola dal piano di spicco all'incasso del solaio di copertura del vano abitabile più alto; pertanto, nel computo dell'area coperta e della cubatura non possono essere detratte le mansarde, le zone porticate di suo privato.

I volumi tecnici, da non comprendersi nel volume costruibile, sono soltanto quelli che, per funzione e destinazione si pongono rispetto all'area costruzione come elementi essenziali di essa.

Non possono considerarsi volumi tecnici, e pertanto sono da computare entro i limiti da considerare come volume costruibile, le verande alla risultano incorporate nel corpo di fabbrica (TAR Sardegna 14.10.1981, n° 406).

Ai fini della determinazione della volumetria consentita dalle norme urbanistiche possono essere prese in considerazione sole aree contigue a quella interessata dall'intervento, con esclusione quindi di quelle che, seppur nella disponibilità del titolare della Concessione e situata nella medesima zona, siano separate e localizzate ad una certa distanza dalle prime o a quelle immediatamente adiacenti a quest'ultimo (TAR Lombardia, Milano 04.06.1980, n° 604).


Per le superiori considerazioni si esprime **parere contrario** all'iscrizione dell'ultimo comma.



## REGOLAMENTO EDILIZIO

Parere Tecnico

In merito alla proposta di modifica dell'art. 79 si esprime parere contrario in quanto la stessa riveste carattere di generalità senza fare riferimento alla tipologia delle strade (con o senza marciapiede). La proposta potrebbe essere favorevolmente modificata nel seguente modo: "gli aggetti dei balconi sono consentiti nella misura di 1/10 della larghezza stradale e comunque non oltre la larghezza del sottostante marciapiede. In assenza di marciapiede viene riconfermata la norma del vigente art. 79".  
In relazione alle altre proposte di modifica si esprime parere favorevole.



## REGOLAMENTO EDILIZIO

Testo originario

### Art. 54: Caratteristiche dei locali.

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione. Per le caratteristiche di edifici o locali con altra destinazione si rimanda alle leggi specifiche in vigore. I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

1) Locali di categoria A1  
OMISSIS

2) Locali di categoria A2

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 57, non deve essere inferiore a m. 3.50, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

OMISSIS

3) Locali di categoria S  
OMISSIS

B) Superfici minime e caratteristiche

1) Locali di categoria A1 – punti a) e b)  
OMISSIS

2) Locali di categoria A2

I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq.

3) Locali di categoria S  
OMISSIS

Proposta di modifica da parte della Commissione A.A.GG.

### Art. 54: Caratteristiche dei locali.

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione. Per le caratteristiche di edifici o locali con altra destinazione si rimanda alle leggi specifiche in vigore. I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

1) Locali di categoria A1  
OMISSIS

2) Locali di categoria A2

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 57, non deve essere inferiore a m. 3.00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

OMISSIS

3) Locali di categoria S  
OMISSIS


B) Superfici minime e caratteristiche

1) Locali di categoria A1 – punti a) e b)  
OMISSIS

2) Locali di categoria A2

I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 20 mq.

3) Locali di categoria S  
OMISSIS






**REGOLAMENTO EDILIZIO**

**Parere Tecnico**

**Sulla proposta di modifica dell'art. 54 si esprime parere favorevole, fatto salvo l'eventuale parere dell'Ufficiale Sanitario.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, less distinct mark.

INIZIA ANCHE IL MONTAGNO

Testo originario


Art. 59: Sottotetti

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.  
Quelli non abitabili non vengono computati nel volume consentito se l'altezza media non supera m. 2,00 nei confronti di falde con inclinazione non superiore al 35% e se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici. Detti locali devono essere proporzionati, per ampiezza e per numero alla consistenza delle unità immobiliari cui sono asserviti.  
L'enzione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire esclusivamente mediante lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso e non mediante abbatini o simili.  
La dimensione dei lucernari non può, di norma, superare 0,40 mq ogni 30 mq di superficie sotto tetto e la dimensione delle asole non può, di norma, superare 1/10 della superficie della copertura a tetto.  
OMISSIS

Proposta di modifica da parte della Commissione A.A.GG.

Art. 59: Sottotetti

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.  
Quelli non abitabili non vengono computati nel volume consentito se l'altezza media non supera m. 2,00 nei confronti di falde con inclinazione non superiore al 45% e se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici. Detti locali devono essere proporzionati, per ampiezza e per numero alla consistenza delle unità immobiliari cui sono asserviti.  
L'enzione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire esclusivamente mediante lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso e non mediante abbatini o simili.  
La dimensione dei lucernari non può, di norma, superare 1/10 di superficie sotto tetto e la dimensione delle asole non può, di norma, superare 1/10 della superficie della copertura a tetto.  
OMISSIS




## Parere Tecnico

In merito alla proposta di modifica dell'art. 59 si esprime **parere contrario** in quanto si vuole portare l'inclinazione delle coperture da una pendenza massima di 35% a 45% (cioè 100%). L'architettura delle nostre comunità urbane si basa su edifici tradizionali che scaturiscono fondamentalmente dal clima tipico mediterraneo della nostra Isola e da tipologie ormai perfezionate funzionalmente in secoli di esperienze edificatorie consolidate che hanno determinato una tipologia tipica mediterranea che si basa, relativamente alle coperture, sul tipico "tetto morto" siciliano.

La funzionalità tecnica di tale copertura, aldilà dei valori architettonici e culturali di questa tradizione, ha valenze tecniche insuperabili relativamente agli aspetti ed ai problemi connessi con il benessere e la salubrità delle abitazioni. Le coperture tipiche siciliane, con pendenze medie non superiori a 35%, necessarie per il deflusso delle acque piovane, hanno lo scopo fondamentale di assicurare l'isolamento termico degli ambienti sottostanti creando, nel sottotetto, una camera d'aria.

Le coperture con pendenze del 100% trovano impiego nelle realtà montane ove per problemi di natura statica connesse con il carico della neve è necessario aumentare le pendenze delle falde di copertura al fine di evitare accumuli eccessivi di neve. Non esistendo alcuna relazione tra le esigenze dei climi montani e la nostra zona climatica né alcun tipo di possibile collegamento architettonico con il nostro ambiente, l'utilizzo di tali tipologie costruttive sarebbe assolutamente in contrasto con le tipologie locali pregiudicando la già grave situazione architettonica ed urbanistica Favansiana già deturpata dall'abusivismo edilizio.

Comuni vicini che hanno norme edilizie simili alla proposta in esame (vedi Canicatti), si sono ritrovati, oltre che con uno scempio architettonico generato dall'applicazione di una tipologia "forzata" con una degenerazione naturale dell'utilizzo di soffitti sottotetti che, avendo prerogative abitative, sono state sistematicamente utilizzate come tali eludendo le norme urbanistiche e creando volumi normativamente non computabili. L'utilizzo abitativo di tali sottotetti, oltre a non offrire condizioni idonee di salubrità ambientale per i noti fenomeni legati alla condensa ed allo scarso isolamento termico, ha provocato un fenomeno di massa diambi di destinazione d'uso da sottotetto non abitabile a civile abitazione come facilmente verificabile nell'enorme quantità di domanda di condono edilizio in tal senso presentate nel Comune di Canicatti.



## REGOLAMENTO EDILIZIO

Testo originario

### Art. 79: Elementi aggettanti

Nessun aggetto maggiore di 10 cm può essere ammesso al di sotto della quota di m. 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di oggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, gelosie e persiane.  
OMISSIS

Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai m. 8,00, se edificate su entrambi i lati, e ai m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

La realizzazione di tali aggetti è consentita solo a quote pari o superiori a m. 3,50 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, l'altezza minima deve essere portata a m. 4,50.

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre m. 1,20 e devono, comunque, essere arretrati di cm 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato.  
OMISSIS

Proposta di modifica da parte della Commissione AA.CC.


### Art. 79: Elementi aggettanti

Nessun aggetto maggiore di 10 cm può essere ammesso al di sotto della quota di m. 3,00 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di oggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, gelosie e persiane.  
OMISSIS

Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai m. 6,00, se edificate su entrambi i lati, e ai m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

La realizzazione di tali aggetti è consentita solo a quote pari o superiori a m. 3,00 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, l'altezza minima deve essere portata a m. 4,00.

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre 1/10 della larghezza della strada.  
OMISSIS



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE I  
DISTRETTO CANICATTI  
UFFICIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
RAVANUSA

Ravanusa 26.06.2000

Risposta a nota 12906 del 16/6/2000

OGGETTO: Proposte di modifica da apportare al Regolamento Edilizio, alle Norme di Attuazione del PRG ed alle Norme di Attuazione del Piano di Recupero.

ART. 6 6.5.1. etc.  
Trattandosi di piani di recupero, ove si è in presenza di vincoli, quindi obblighi di allineamenti ed altro, sembra in controsenso l'attuazione di tali esagerati distacchi che non trovano attuazione nella realtà pratica: strade di 6 - 7 mt. anche meno, per cui se ne propone l'eliminazione, salvo le prescrizioni da Codice Civile.  
6.2 Si esprime la non eliminazione del 14,3 m. di corpo di fabbrica in quanto è conseguenza di una logica e sana (igienica) progettazione ad uso abitativo; se ne può, tutt'al più, non avere tali limiti per i p. terra adibiti ad uso commerciale o altro garantendo comunque una buona fruizione ed illuminazione.

ART. 8 Non sembra nella sostanza che cambi nulla sia l'abrogazione che non abrogazione.  
ART. 9 La proposta di abrogazione, proposta dalla Commissione A.A.C.G., è "pazza" ed irresponsabile in quanto non si garantisce e si attui la necessaria e dovuta "vivibilità" dell'immobile (abitazione, etc.) dal punto di vista igienico-sanitario.


ART. 12 Vedasi gli altri vincoli conseguenziali.

ART. 13 Vedasi norme come da PRG (Regolamento) e norme transitorie di attuazione per il Centro Storico.

## REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 54 B2 Fatto salvo il parere dell'Ufficio Igiene, (per i 20 mq. possono essere solo se i servizi igienici vengono ubicati in locali diversi, ma attigui...?).

ART. 54 - 1) Trattasi di gradi esagesimali "°" o di "°" cioè 35° - 45° aut 35% - 45% per-  
chè negli elaborati consegnatimi convivono le due dizioni; utile domandare lumi e chiarimenti a coloro che hanno redatto il P.R.G.  
2) Il sottotetto o meglio parlare di "tetto - morto" siciliano per le nostre esi-  
genze ambientali è soprattutto locale di sgombero, con recipienti per riserva idri-  
ca, dovuto alla non costanza dell'erogazione dell'acqua potabile e delle frequenti  
interruzioni dell'energia elettrica, che durano anche ore, ed inoltre molte abita-  
zioni non dispongono di locale a p. terra per vasche interrate, etc..  
3) Il sottotetto privo o ridotto in luce naturale (solare) è causa di possibili Pabulum



ART.31 Sembra logico (dal punto di vista tecnico e igienico-sanitario - Microclima) e conseguenziali ai tre piani, ~~adattarsi~~ adattarsi agli 11 mt. di h, anche sulla parte in cui si dovrà intervenire come "zona A", nella maggior parte dei casi si è intorno agli 11 mt. (h) e, a volte, anche più;

ART.27 Norme generali sulle distanze minime. Sia il primo che il secondo capoverso (10 m.; 5 m. etc. hanno senso solo nelle zone C di espansione o piani attuativi in generale (piani pianovolumetrici) ma non trovano pratica attuazione nella zona B ove le realtà sono ben diverse. Pertanto, per tali zone se ne propone di attenersi da quanto previsto nel Codice Civile.

ART.28 Favorevole ad avviare e calcolare l' "aria" deficiente rispetto al pubblico con artificio igienico, che di caso in caso si presentino e previo parere vincolante dell' Uf. zio Igienico.

ART.12 (da 10.000 a 5.000 m.) per le difficoltà dovute ad un eccesso di proprietà molto frazionata e bene portare e proporre il 5.000 mq. Per il resto OK a condizione che se ne preveda la infrastruttura vera generale e la "Convenzione" contestuale.

ART.4 La veranda è da considerarsi un "non volume" che è tipico delle nostre condizioni ambientali e d'uso comune di vita. Tra l'altro migliora, in molti casi, il "Microclima (aria, illuminazione naturale, umidità, ventilazione, difesa termica, etc., cioè in senso lato, l'aria all'interno dell'abitazione). D'altronde possono essere le naturali soluzioni ove non è possibile realizzare sporti, balconi, etc., o quanto meno, essere proseguito di quel poco di sporto che è consentito. Per cui d'accordo sul punto 4° e senza limite alcuno.

**NORME DI ATTUAZIONE AL P.R.G.**

ART.79 Parere concorde e, comunque, vedere in merito quanto concordato con la Sovrintendenza ai B.B.A.A. di Agrigento a proposito delle norme transitorie per il Centro Storico.

di germi patogeni (TBC), pertanto, sembra eccessivamente restrittivo il parametro di 0,4/30 mq, con max 1/10 della superficie, sembra a me ~~giustificabile~~ giustificabile e congruo dal punto di vista igienico la misura di 1 mq/30, anche su pareti verticali, senza limiti.

*Luca...*



U.S.L. n. 12 - CAMICATA  
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
Dott. Nobilio Giuseppe Calogero

Distinti saluti. -

Concludo invitando le parti interessate (Comm. A.A. GG., U.T.C., Consiglio Comunale, Amministratore) a legiferare con norme chiare per una compliance cittadino-norme, che portino una migliore "VIVIBILITA'" in questo Comune.

ART. 37 - 37.11 Non si capisce l'eliminazione con la  
della conduzione agricola  
-Veranda- o "Appinata" sono da considerarsi "non" volumi e necessari per la  
conduzione agricola e la trasformazione dei prodotti della terra.  
Unificazione dei fondi per la volumetria - A condizione che l'area asservita tro-  
va giustificazione sempre per una razionale conduzione agricola o trasformazione  
ne dei prodotti per la terra, i quali non abbiano distanze superiori ai 500 m. e, se  
superiori, purché ricadenti sul territorio comunale.

ART. 32 1) D'accordo con l'eliminazione "non sono consentiti cortili chiusi";  
2) E' un non senso chiedere 13 m. di h. e non dare 4 piani fuori terra (preciso  
perché in un elaborato riporta 3 piani, nell'altro 4);  
3) Sembra logico l'eliminazione del limite di 300 mq. o al massimo portarla a 500  
mq. in quanto le zone di completamento sono già definite nei piani di recupero.

ART. 32 E' un controsenso limitare l'altezza/distanza, quanto per le distanze più usuali  
esistenti (8 10 m.) non mi viene consentito il 13 m. di distanza.  
Per cui se ne propone un indice di 1,6 conseguenza del 13m con 8 m di distanza.

Si evita di ricorrere ad artifizii, "trucchi tecnici" ad opera realizzata.

Bucette



Il P.D.S. di Ravenna, da sempre sensibile alle

problematiche legate all'edilizia, importante settore

di sbocco occupazionale, ritiene che le predette

proposte di modifica al Regolamento Edilizio e Norme

di Attuazione siano un piccolo passo fatto nell'ambito di

quella attività di iniziativa politica che è finalizzata a

migliorare la normativa edilizia a Ravenna e spesso a

risolvere alcuni problemi della nostra comunità. Il

P.D.S. invita le altre forze politiche ad un sereno

confronto sulle suddette proposte e sulle eventuali altre

che le stesse volessero avanzare nell'interesse della

Nostra città.

Il Gruppo Consiliare del P.D.S. di Ravenna  
Alessandro Bolognani  
Roberto Bolognani  
Antonio Bolognani  
Antonio Bolognani

Antonio Bolognani  
Antonio Bolognani  
Antonio Bolognani



**COMUNE DI RAVANUSA**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**GRUPPO CONSILIARE DEL P.D.S.**

COMUNE DI RAVANUSA
020678 2501196
Prot. N.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**OGGETTO:** Richiesta di convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il gruppo Consiliare del P.D.S. CHIEDE alla S.V. di portare all'ordine del giorno le proposte di modifica al Regolamento Edilizio e alle Norme di Attuazione del P.R.G. di seguito specificate.

IL GRUPPO CONSILIARE DEL P.D.S.

## GRUPPO CONSILIARE DEL P.D.S.

Il Gruppo Consiliare del P.D.S. propone all'attenzione del Consiglio

Comunale ed all'Amministrazione la modifica di alcuni punti del Regolamento

Edilizio e Norme di Attuazione, al fine di avviare una fase migliorativa degli

elaborati progettuali approvati dal competente Assessorato Regionale.

Si propone di portare all'ordine del giorno (previo parere della C.I.E. e sulla

conformità tecnico-giuridica) del Consiglio Comunale le seguenti proposte di

variazione:

**PROPOSTE DI VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO  
EDILIZIO DEL P.R.G. DI RAVANUSA**

**1) art. 54 Caratteristiche dei locali.**

modifica al secondo comma dell'art. 54 lettera B) numero 2 "Superfici minime e caratteristiche"

Si propone venga modificato nel seguente modo:

"I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 20 mq"

Si tratta di locali di categoria A2, cioè' locali adibiti ad uso commerciale, la riduzione della superficie da 30 mq a 20 mq consentirebbe a tante aziende di potere realizzare piccole attività'. Considerata la forte crisi economica che interessa Ravanusa, tale iniziativa potrebbe dare un reddito a diverse famiglie e promuoverebbe le piccole iniziative commerciali.

**2) art. 59 Sottotetti**

i commi 2, 3 e 4 vengono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:

Quelli non abitabili non vengono computati nel volume consentito se l'altezza media non supera ml 2,00.

L'altezza massima consentita potrà essere superata solo per l'esecuzione di volumi tecnici, tetti inclinati meno di 45° (quarantacinque-gradi), extra corsa di ascensori, di scala, camini ecc., purché inseriti nello studio complessivo del progetto.

Eventuali vani ricavati nel volume dei tetti inclinati, eseguiti a meno di 45° (quarantacinque-gradi), non saranno computati ai fini degli indici di densità fondaria. Detti vani potranno essere illuminati da abbaini, purché organicamente previsti progettualmente. Saranno ammessi tetti inclinati di particolare interesse architettonico in case unifamiliari o bifamiliari, in edifici adibiti al culto o con destinazione di carattere familiare contenuti in un piano inclinato maggiore di 45°. Il maggior volume risultante tra la differenza della configurazione predetta ed il piano inclinato dalle falde contenute entro i 45° non saranno considerati volumi tecnici e quindi computati ai fini della densità fondaria.

Se in particolare l'edificio è costruito su terreno in pendenza trasversale e prospetta a monte ed a valle su strade a diverso livello, l'altezza massima raggiungibile sul prospetto a monte deve essere contenuta entro un piano inclinato a 45° che passa per la linea di gronda della facciata a valle.

Modificare in tal senso i sottotetti dei fabbricati significa consentire un accesso più agevole, ed l'utilizzazione degli stessi quali magazzini, depositi, ed in ogni caso la realizzazione di locali ben illuminati che possano asservire le unità abitabili del fabbricato nel rispetto di norme igienico sanitarie, spesso non osservate nei sottotetti bassi e con inclinazione delle falde a 35 % in quanto quest'ultimi non consentono un accesso agevole.

**3) art. 79 Elementi aggettanti**

si propone la sostituzione del comma 4 dell'art. 79 con il seguente comma:

*"Su strade pubbliche o private di larghezza superiore ai 6,00 metri sono consentiti balconi in aggetto e pensiline, in misura pari ad 1/10 della larghezza della strada, (larghezza comprensiva degli eventuali marciapiedi), ove presente il marciapiede essi non lo possono superare"*

Tale modifica consentirebbe la realizzazione di aggetti (pensiline, balconi, etc.) anche su strade larghe più di 6 metri, nel rispetto dei parametri stabiliti per le strade più larghe di metri 8. Con l'attuale regolamento edilizio non è possibile realizzare aggetti su strade di larghezza inferiore a metri 8.

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL  
REGOLAMENTO EDILIZIO**

4

L'art. 4 comma 1 n. 8 lett. c) e d) si propone venga modificato come di seguito:

c) per gli edifici con copertura a tetto con pendenza inferiore a 45° (quarantacinque-gradi), la linea di gronda;

d) per gli edifici con copertura a tetto con pendenza superiore a 45° (quarantacinque-gradi), una linea orizzontale posta ai due terzi della proiezione verticale del tetto.

Le seguenti modifiche sono imposte e conseguenti alla proposta di modifica dell'art. 59 del Regolamento Edilizio.

Questa proposta di modifica si innesta nella stessa ottica di quella di cui all'art. 54 del regolamento edilizio il fine cioè è quello di agevolare le piccole iniziative commerciali in un periodo di forte crisi economica.

*"6.3 Con superficie utile di vendita inferiore a mq 50 non viene prevista alcuna superficie destinata a parcheggio".*

All'art. 29 si propone venga aggiunto il numero 6.3:

**art. 29 Parcheggi**

5

Con questa proposta di modifica si consente nei piani di recupero di allineare fabbricati interclusi tra due strade qualunque siano gli spessori dei fabbricati adiacenti

si propone l'abrogazione dell'art. 6 comma 1 n° 2.

Questa proposta di modifica consente di realizzare balconi ad un'altezza inferiore a quella attualmente prevista di 4,20 metri, non precludendo di realizzare una sopraelevazione con relativi balconi in zone a bassa densità edificatoria (zone B nei piani di recupero)

L'art. 13 comma 2 n. 1 si propone venga modificato nel seguente modo:  
"altezza minima dell'intracasso sul piano stradale, misurata dal punto più basso di eventuali mensole o sostegni non inferiore a m. 3,60."

MODIFICA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO



**COMUNE DI RAVANUSA**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

FAX 0922 - 880415

Prot. N.° 25698

Risposta a nota

del

Div. Sez.

OGGETTO: Trasmissione Verbali Commissione  
Aff. Gen. e Lavori Pubblici.

Al Direttore Generale  
Accetta Giglia

Al Responsabile Pianificazione  
Territoriale OO.PP.  
Ing. bini Giuseppe



Si trasmette, allegati alla presente, copie dei verbali inerenti la modifica del regolamento edilizio comunale.

Il Presidente della Commissione Affari Generali  
Ins. D. Angelo Arcangelo



17-11-99

L'ANNO 1998 IL GIORNO VENTI DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 08:30, SI E' RIUNITA LA COMMISSIONE CONSILIARE IL.PP. CONVOCATA DAL PRESIDENTE CON NOTA N° 5231 DEL 12/03/1998 PER DISCUTERE IL SEGUENTE PUNTO ALL' O. D. G. :

- MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO
- VARIE ED EVENTUALI

SONO PRESENTI I SIGNORI

AVARELLO MARIO, RAGO ANGELO, MESSANA FILIPPO, LAURICELLA PINO IN SOSTITUZIONE

DEL COMP. CANNARAZZO MICHELE, PRESIDE IL PRESIDENTE SIG. FRANCO TORNAMBE.

ASSISTITO DALLA SIG. ANGELA BONCORI CON LA FUNZIONE DI SEGRETARIA, ASSISTE

ALLA COMMISSIONE L'ARCH. GIUSEPPA SOLDANO VICE COORD. UTC;

ALLE ORE 10:00 PARTECIPA ALLA COMMISSIONE IL SIG. LOMBARDO GAETANO COMPONENTE.

INIZIA LA DISCUSSIONE SUL REGOLAMENTO EDILIZIO PREVIA LETTURA DEL PARERE

TECNICO SU PROPOSTA DI MODIFICHE AL R.E. A FIRMA DELL'ARCH. SOLDANO SULLE MODIFICHE RICHIESTE DALLA PRECEDENTE COMMISSIONE CONSILIARE IL.PP.

E AFFARI GENERALI, VENGONO DISCUSSI VARI ARTICOLI, DA MODIFICARE DEL R.E.

FINO ALL'ART. 59 - ART. 5 - VIENE CONFERMATO IL PARERE ESPRESSO DALL'ARCH. SOLDANO. ART. 7 - ART. 16 VIENE MODIFICATO IL PARERE ESPRESSO DALL'ARCH. SOLDANO DA SEI MESI PASSA AD UN ANNO, CON PARERE FAVOREVOLE

ANCHE DALL'ARCH. SOLDANO.

ART. 18 - VIENE CONFERMATO IL PARERE ESPRESSO DALL'ARCH. SOLDANO ART. 21 - VIENE RICHIESTA, L'ISTITUZIONE DI UNA CORSA D'URGENZA PER I PROGETTI

DI VARIANTE RIFERTA ALLA C. E. RILASCIATA E PROTOCOLLO D'URGENZA DA RICHIEDERE PARERE DI LEGITTIMITA' AL SEGR. C.T.E.

ART. 54 - PARERE FAVOREVOLE

ART. 59 - LA COMMISSIONE SI ESPRIME FAVOREVOLMENTE ALLA MODIFICA RICHIESTA DALLA PRECEDENTE COMMISSIONE IL.PP.

ART. 79 - PARERE FAVOREVOLE

LA COMMISSIONE INTERPRETA L'ART. 39 DELLA L.R. 31/3/72 N° 19 - NEL SEGUENTE MODO

LA PAROLA LOTTO E' DA INTENDERE COME ISOLATO - MA RIFERITA COME SINGOLA PARTICELLA

DALLA PRESENTE INTERPRETAZIONE VERRA' CHIESTO PARERE AL SEGR. C.T.E. CONSIDERATO CHE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE SONO MOLTI, IL PRESIDENTE E LA COMMISSIONE RINVIANO LA SEDUTA A DATA DA DESTINARSI.

L'ANNO 1999 IL GIORNO 09 DEL MESE DI settembre ALLE ORE 09:00  
NEI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE S.I.E. RIUNTA LA  
COMMISSIONE AFFARI GENERALI, PER DISCUTERE ED  
ESAMINARE IL PUNTO DELLA PRECEDENTE RIUNIONE DEL 07  
SETTEMBRE CORRENTE MESE: SONO PRESENTI I COMPONENTI  
ARONICA GIUSEPPE - D'ANGELO ARCANDELO - MESSANA  
FILIPPO - RAGO ANGELO, POICHE' SI RAGGIUNGE IL QUORUM  
NECESSARIO LA SEDUTA E' VALIDA: ASSUME LA PRESIDENZA  
IL COMPONENTE D'ANGELO ARCANDELO FINGE DA SEGRETARIO  
IL DIPENDENTE MARIO CUPANI:  
LA COMMISSIONE PRENDE IN ESAME LE MODIFICHE APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE LL.PP. NELLA PASSATA LEGISLATURA,  
E PRECISAMENTE GLI ARTICOLI SULLE NORME DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.  
ARTICOLO QUATTRO, PER I COMUNI NUMERI 1,2,3,4, LA  
COMMISSIONE LI RIPROPONE.  
PER L'ART. 12 LA COMMISSIONE PROPONE DI MODIFICARE LA  
SUPERFICIE MINIMA A CINQUEMILA METRI QUADRI,  
PER L'ART. 15 E L'ART. 28 LA COMMISSIONE SI ADEGUA AI PARERI  
A SUO TEMPO ESPRESSI DALL'ARCH. SOLDANO, PER QUANTO  
CONCERNE L'ART. 31 LA STESSA RIPROPONE LA MODIFICA  
DELL'ALTEZZA DA METRI LINEARI 9 A 15, PER QUANTO  
RIGUARDA L'ART. 32 LA COMMISSIONE SI ADEGUA AL PARERE  
ESPRESSO DALL'ARCH. SOLDANO, L'ART. 32 LA COMMISSIONE  
PROPONE L'AUMENTO DELL'ALTEZZA MASSIMA DA 10 A 13.  
PER IL SECONDO COMMA SI ADEGUA AL PARERE ESPRESSO  
DALL'ARCH. SOLDANO L'ART. 37 LA COMMISSIONE PROPONE PER I  
PUNTI 1 E 3 DI ADEGUARSI ALLE NORME DEL CODICE CIVILE  
PER IL PUNTO 2 AGGIUNGERE ADERENZA CON IL CONSENSO  
DEI DUE CONFINANTI, PER IL PUNTO 4 COSI' COME DA PARERE  
DELL'ARCH. SOLDANO E PER IL PUNTO 5 AGGIUNGERE DOPO  
LA PAROLA VERANDE ELIMINARE (NELLA MISURA DEL 50%  
DELLA SUPERFICIE COPERTA) RIDURRE LA DISTANZA DI KM 1  
A 500 METRI DAL CHE S.I.E. REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE  
VIENE LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

L'ANNO 1999 IL 16 SETTEMBRE NEI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE ALLE ORE 11:00 SI E' RIUNITA LA COMUNE AA.GG. SONO PRESENTI I COMPONENTI: ARONICA GIUSEPPE - D'ANGELO ARCANGELO - MESSANA FILIPPO - RAGO ANGELO ED IN ASSENZA DEL COMPONENTE CILIA LUIGI IL SIG. MERLO GIUSEPPE, POICHE' SI RAGGIUNGE IL QUORUM NECESSARIO LA SEDUTA E' VALIDA ASSUME LA PRESIDENZA IL COMPONENTE D'ANGELO ARCANGELO FUNGE DA SEGRETARIO IL DIPENDENTE MARIO CUPANI VIENE PRESO IN ESAME LA DISCUSSIONE SUL REGOLAMENTO EDILIZIO ESISTENTE.

LA COMUNE PER QUANTO RIGUARDA I PIANI DI RECUPERO PROPONE:

ART. 6 NUOVE COSTRUZIONI DI MODIFICARE IL PUNTO 1 ALTEZZA MASSIMA DA DA ML 11 A ML 13 IL PUNTO 6.2 ELIMINARLO, IL PUNTO 6.5.1 DISTACCHI TRA PARENTI DA ML 6 A ML 8 ED IL PUNTO 6.5.2. DISTACCHI TRA PARETTI DA ML 6 A MT 3; ABBOLIRE GLI ART. 8-9 E L'ART. 12 PER QUANDO RIGUARDA L'ART. 13

LA COMUNE PROPONE DI VARIARE IL CAPOVERSO NEL SEGUENTE MODO:

NEGLI SPAZI PUBBLICI DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A MT 6 NON SONO CONSENTITI I BALCONI A SPORGENZE SUPERIORI AD UN DECIMO DELLA LARGHEZZA DELLA STRADA, VARIARE IL PUNTO 13 DELLA PAROLA 4.20 - 3.20 E L'ABOLIZIONE DELL'INTERO PUNTO 13.3.

DAL CHE SI E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO.

VERBALE N° 14

L'ANNO 1998 IL GIORNO 22 DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 09:20 SI È RIUNITA LA COMMISSIONE L.P.P. CONVOCATA DAL PRESIDENTE CON NOTA N° 13780 - DEL 16/7/1998 - PER DISCUTERE IL SEGUENTE O.D.G.

- REGOLAMENTO EDILIZIO

- SONO PRESENTI I SIGG.:

- TORNAMBE, FRANCO PRESIDENTE

- MESSANA FILIPPO - RAGO ANGEL O - DI CARO VINCENZO -

ARONICA GIUSEPPE

- COMPONENTE ARCH. GIUSEPPA SOLDANO

- VICE COORD. U.T.C.

- BONCORI ANGELA CON LE FUNZIONI DI VERBALIZZANTE,

CON I COMPONENTI PRESENTI LA SEDUTA VIENE DICHIARATA

LEGALE.

LA COMMISSIONE RIPRENDE LA DISCUSSIONE DALL'ART. 79

GIÀ DISCUSO NEL VERBALE N° 2 PROPONENDO DI MODIFICARLO

NEL SEGUENTE MODO; IL 1° CAPOVERSO LA PAROLA 3,50 - 3,00

NEL 4° CAPOVERSO LA PAROLA 8,00 - CON 6,00

NEL 5° CAPOVERSO LA PAROLA 3,50 - CON 3,00

NEL 6° CAPOVERSO LA PAROLA 4,50 - CON 4,00.

LA COMMISSIONE PROPONE L'ELIMINAZIONE DELLA FRASE

MT. 1,20 - E DEVONO ESSERE ARRETRATI DI CM 50 DAL FILO

ESTERNO DEL MARCIAPIEDE RIALZATO E LA SOSTITUZIONE

DELLA STESSA CON LA FRASE 1/10 DELLA LARGHEZZA DELLA

STRADA A CONDIZIONE CHE GLI OGGETTI E I BALCONI SONO

CONSENTITI NELLA MISURA DI 1/10 DELLA LARGHEZZA STRADALE

E COMUNQUE NON OLTRE LA LARGHEZZA DEL SOTTOSTANTE

MARCIAPIEDE.

IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE VIENE RICONFERMATA LA NORMA

DEL VIGENTE ART. 79.

L'ARCH. SOLDANO CONVIDE LA PROPOSTA,

LA COMMISSIONE RINVIA LA SEDUTA PROPONENDO DI

APPROFONDIRE LA DEFINIZIONE DI VERANDE - VOLUMI TECNICI E

SOTTOTETTO.

ALLE ORE 10:30 LA COMMISSIONE DECIDE DI CHIUDERE LA SEDUTA

E RINVIA LA STESSA PER MERCOLEDÌ 29 C.M. ALLE 08:30.

VERBALE N° 16

L'ANNO 1998 IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI AGOSTO ALLE ORE 08:30 SI È RIUNITA LA

COMMISSIONE CONSILIARE I.P.P. CONVOCATA DAL PRESIDENTE TONAMBE' FRANCO

CON NOTA N° 1474 DEL 29/07/1998 PER DISCUTTERE IL SEGUENTE PUNTO ALL' O.D.G.

REGOLAMENTO EDILIZIO -

SONO PRESENTI I SIGG. DI CARO VINCENZO, COMPONENTE

ARONICA GIUSEPPE COMPONENTE IN SOSTITUZIONE DI LOMBARDO GAETANO.

VERBALIZZA : BONCORI ANGELA

CONSIDERATO CHE ALLE 09:40 NON SI È RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE LA COMMISSIONE

VIENE CHIUSA E DICHIARATA DESERTA.

VERBALE N° 20

L'anno 1998 il giorno 21 Ottobre alle ore 08:30 si è riunita la Commissione Consiliare LL.PP. convocata dal Presidente con nota n° 21631 del 16/10/1998

Con i seguenti punti all' O.D.G.

- INDIVIDUAZIONE CENTRO STORICO
- REGOLAMENTO EDILIZIO

Sono presenti i Sigg. :

Franco Tomambe' = Presidente

Di Caro Vincenzo = Componente

Messana Filippo = Componente

Rago Angelo = Componente

La Marca Gaetano = Ass.re LL.PP.

Dopo ampia discussione la Commissione a maggioranza decide di approvare la seduta per il giorno 22/10/98 - alle 18:30.

Il Presidente incarica la Sig.ra Peux affinché provveda a comunicare telefonicamente i componenti ed i Capigruppo no presenti nonché

All'Ing. Capo dell' U.T.C. ed il Segr. Generale.

L'ANNO 1999 ADDI NOVE DEL MESE DI SETTEMBRE ALL'ORE NOVE NEI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE SI E' RIUNITA LA COMMISSIONE A.A.GG. PER DISCUTERE ED ESAMINARE IL PUNTO DELLA PRECEDENTE RIUNIONE DEL SETTE SETTEMBRE CORRENTE MESE ;  
SONO PRESENTI I COMPONENTI : ARONICA GIUSEPPE - D'ANGELO ARCANGELO - MESSANA FILIPPO E RAGO ANGELO, POICHE' SI RAGGIUNGE IL QUORUM NECESSARIO LA SEDUTA E' VALIDA.  
ASSUME LA PRESIDENZA IL COMPONENTE D'ANGELO ARCANGELO, FUNGE DA SEGRETARIO IL DIPENDENTE MARIO CUPANI  
LA COMMISSIONE PRENDE IN ESAME LE MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE LI.PP. NELLA PASSATA LEGISLATURA, PRECISAMENTE GLI ARTICOLI SULLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE; ARTICOLO QUATTRO PER I COMUNI NUMERI 1,2,3,E 4, LA COMMISSIONE LI RIPROPONE,



Yuba 6 N1

La Commissione Affari Generali  
 ha ricevuto il rapporto di Yuba  
 e ha deciso di raccomandare  
 l'approvazione del progetto  
 di legge per la creazione  
 di un'agenzia per la  
 gestione delle acque  
 pubbliche. Il progetto  
 prevede la creazione  
 di un'agenzia per la  
 gestione delle acque  
 pubbliche, con sede  
 a Yuba City. Il  
 progetto prevede  
 anche la creazione  
 di un'agenzia per la  
 gestione delle acque  
 pubbliche, con sede  
 a Yuba City. Il  
 progetto prevede  
 anche la creazione  
 di un'agenzia per la  
 gestione delle acque  
 pubbliche, con sede  
 a Yuba City.

Il presidente  
 George Conroy

M. Segretario  
 Yuba City

Verba N 3

La Commissione Affari Generali, all'ora di cui sopra, ha

inoltre l'incarico di studiare le norme per l'attuazione

di quanto è stato deciso in merito alla

cooperazione tra il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia e

l'Australia, l'Australia e la Nuova Zelanda.

La Commissione ha deciso di procedere a

questo scopo di studiare le norme per

la cooperazione tra il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia e

l'Australia, l'Australia e la Nuova Zelanda.

La Commissione ha deciso di procedere a

questo scopo di studiare le norme per

la cooperazione tra il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia e

l'Australia, l'Australia e la Nuova Zelanda.

La Commissione ha deciso di procedere a

questo scopo di studiare le norme per

la cooperazione tra il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia e

l'Australia, l'Australia e la Nuova Zelanda.

La Commissione ha deciso di procedere a

questo scopo di studiare le norme per

la cooperazione tra il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia e



**ORIGINALE**


**COMUNE DI RAVANUSA**

PROVINCIA DI AGRIGENTO

prot.n. \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE  
CONSILIARE AFFARI GENERALI.**



**AI SIG. COMPONENTI DELLA  
COMMISSIONE CONSILIARE**

**AFFARI GENERALI**

**SIG. CILIA LUIGI**

C.so Garibaldi 207

Ravanusa

**RAG. RAGO ANGELO**

Via Galilei 228

Ravanusa

**INS. TORNAMBÈ FRANCO**

Via Lincoln 100

Ravanusa

**SIG. ARONICA GIUSEPPE**

Via Ombrone 4

Ravanusa

**RAG. AVARELLO CALOGERO**

Via Berlinguer 10

Ravanusa

**INS. D'ANGELO ARCANGELO**

Via S. Michele 86

Ravanusa

**GEOM. MESSANA FILIPPO**

Via Ruggero 106

Ravanusa

**Segretario Generale**

**D.ssa Concetta Giglia**

**Ing. Giuseppe Gabriele**

**Ass. La Marca Gaetano**

e p. c.


**AI SIGG. CAPIGRUPPO**

**Dr. Scibetta Santo A.N.**

**Dr. Lauricella Pino F.I.**

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla riunione della Commissione Affari Generali che avrà luogo il giorno 07.07.2000 alle ore 10,00 nei locali del Palazzo Municipale con il seguente o.d.g.:

- 1) Adozione di modifiche al Regolamento Edilizio, alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle norme di attuazione del Piano di Recupero.



Per ordine del Presidente  
Il Segretario Mario Cupani

*Mario Cupani*

# Verbole. N° 8

L'anno 2000 il primo sette del mese di luglio alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Comulare U.L.P. ante ment convocata dal Presidente con nota n° 1444 del 4-7-2000 per discutere all' O. d. G.:

- Adozione di modifiche al Regolamento coltura alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle norme di attuazione del Piano di Recupero.

Si dà atto che sono presenti i Sigg.:

Tommaso Frances - Presidente

Rego Angelo Componente

Di Piero Vincenzo //

Menene Filippo //

Dr. Gaetano La Mese - An U.L.P.

Dr. Salvatore Taulone - Sindaco

Ing. Giuseppe Gebuele - Ing. Capo U.T.C.

Subsequentemente viene data lettura dello schema di Regolamento edilizio approvato dalla

Commissione Comulare "Affari Generali"

viene data lettura delle "Norme di attuazione

al P.R.G. con le modifiche apportate.

Viene discussa l'art. 4 "Definizione degli indici e dei parametri".

L'Ing. Capo dà un'ampia deduzione sul parere tenuto dato dall'Ufficio.

Alle ore 11,00 esce il Sindaco.

Il Componente Rego Angelo è punto punto propone di stabilire i punti da modificare sui quali hanno espresso parere favorevole sia l'U.T.C. sia l'Ufficio Sanitario, da portare subito in discussione in C.C.

e un'ulteriore schema di deliberazione con  
parere La ove sono state espresse pareri  
favorevoli da parte dell' U.F.C. da discutere  
sempre in C.C.

Viene chiesto all'Aug. Capo se ciò è possibile  
L'Aug. Capo fa presente che ciò è possibile  
suffatto e lo Commissione può demandare  
all'Ufficio Tecnico di predisporre uno schema  
di delibera Comitoriale che se od approvare  
tutte le modifiche da apportare sul Reg.  
Echiluzio proposte entate favorevolmente.  
Il Presidente propone di dividere in tre  
parti le modifiche da apportare al Reg.  
Echiluzio e cioè predisporre tre atti  
deliberativi da portare in C.C.

- 1) - Un atto deliberativo dove vengono approvate  
tutte le modifiche apportate, ove è stato  
espreso parere favorevole da parte dell'Ufficio
- 2) - Un atto deliberativo dove vengono portate  
al voto del C.C. tutte le modifiche sulle  
quali è stato espreso parere favorevole  
da parte dell'Ufficio, in quanto modifiche  
non esentate dalle vigenti disposizioni di  
legge;
- 3) - Un atto deliberativo dove vengono portate  
al voto del C.C. tutte le modifiche,  
ove l'Ufficio è stato che espreso parere favorevole  
anche se non copertate da vigenti disposizioni  
di legge in materia;

L'Aug. Capo fa presente che anche questa  
proposta è possibile.

L'Am. de' Ricerche propone di portare in C.C.  
la proposta di delibera già predisposta



dall'Ufficio ed in sede di C. C. si  
potrebbe approvare solo le modifiche  
su cui l'Ufficio abbia espresso parere  
favorevole.

Le difese proposte non sono approvate  
dei Comitati presenti.

La Commissione decide di dare mandato  
affinché venga predisposta con urgenza  
l'atto deliberativo e i relativi allegati  
affinché da portare in C. C. per

l'espressione delle modifiche proposte  
ove è stato espresso parere favorevole  
da parte dell'U. V. C. e Ufficio.

Alle ore 12.00 la Commissione viene chiusa  
e il che viene recitato il presente verbale  
sottoscritto dal Presidente e dal Verbalante.

Il Verbalante  
Angelo

Il Presidente  
Giovanni

## Verbale N° 11

L'anno 2000 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10,15 nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Commissione U.P.P. convocata regolarmente con nota n° 22285 del 18.10.00 con il seguente punto all'ord. g.:

- Adozione di modifiche al Regolamento Edilizio, norme di attuazione del P.R.G. ed alle norme di attuazione del Piano di Recupero.

Sono presenti:

- = Tommaso Franco - Presidente
- Messone Filippo - Componente
- Reo Angelo //
- = Gabriele Ciofari - Componente in sost. di Gabriele Franco

La Commissione prende atto delle proposte della quale si induce le necessità di trattare il punto ord. g. insieme alla Commissione Affari Generali che alle date indicate risulta pure del Presidente ed il Sindaco ancora non ha provveduto alle nomine del Componente.

~~Alle ore~~ Pertanto viene svolta la seduta.

Del che viene redatto il presente Verbale del Segretario Angelo Baccari che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante  
Angelo Baccari

Il Presidente  
Tommaso Franco



## Verbale n° 06 del 31.03.2000

L'anno duemila, il giorno <sup>TRENTUNO</sup> ~~ventitré~~ del mese di marzo, alle ore 16.30, si è riunita la commissione Edilizia/Urbanistica con la presenza dei componenti:

NOME e COGNOME	Nella qualità di	Presenza	Firma
Dott. Gaetano La Marca - Ass. LL.PP-	Presidente (Delegato)	SI	<i>La Marca</i>
Geom. Gaetano Avanzato - Tecnico C.le	Rappresentante UTC	SI	<i>Gaetano Avanzato</i>
Dr. G. Calogero Nobile	Resp. Igiene Pubblica	NO	_____
Ing. Diego Campo	Componente	SI	<i>Diego Campo</i>
Arch. Giuseppe Vivacqua	Componente	SI	<i>Giuseppe Vivacqua</i>
Geol. Eugenio Nobile	Componente	SI	<i>Eugenio Nobile</i>
Geom. Luigi Zagarrìo	Componente	SI	<i>Luigi Zagarrìo</i>
Michele Gattuso	Componente	NO	_____

L'Assessore LL.PP. interviene alla seduta con giusta delega del Sindaco datata 31/03/2000 Prot. n° 7248.

Constatato che si raggiunge il quorum per la validità della seduta, si dichiara aperta la discussione, con il seguente ordine del giorno:

Eventuali proposte di modifica che la commissione ritiene opportuno apportare al Regolamento Edilizio, alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle norme di attuazione del Piano di Recupero.

Dopo ampia e dibattuta discussione sul Regolamento Edilizio, sulle Norme di Attuazione del P.R.G. e sulle norme di attuazione del Piano di Recupero, attualmente vigenti, al fine di proporre eventuali modifiche migliorative agli strumenti edilizi di cui sopra.

La Commissione si aggiorna, per valutare le proposte formulate da ognuno dei componenti della Commissione, a data ed ora da concordare successivamente.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e confermato.



## VERBALE N° 11 DEL 06-06-2000

L'anno duemila il giorno sei del mese di giugno alle ore 18,00, si è riunita la Commissione Edilizia Urbanistica alle presenze dei sottoscritti componenti:

- 1) Dott. GAETANO LA MARCA, Assessore ai LL.PP., Presidente delegato del Sindaco con potere voto del 6-6-2000
- 2) geom. GAETANO LA MARCA, Tecnico dell'UTE, con funzioni di segretario
- 3) ing. Diego Basso, componente;
- 4) arch. Giuseppe Vivacqua, componente;
- 5) dott. Giuseppe Nobile, Ufficiale Sanitario.

Il Presidente, constatato il numero degli dichiaro aperti i lavori della Commissione, ed invitato i componenti ad esprimere parere sulle proposte di modifica alle norme di attuazione al P.R.G. proposte dalla Commissione Consultiva Offeri Generali. La Commissione esprime i seguenti pareri:

- Proposte di modifica all'art. 4: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'UTE, ad eccezione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria etc. limitatamente al punto 4, esprime parere favorevole alle proposte della Commissione Offeri Generali;
- Proposte di modifica all'art. 12: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'UTE;
- Proposte di modifica all'art. 28: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'UTE;
- Proposte di modifica all'art. 32: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'UTE;
- Proposte di modifica all'art. 37: la Commissione esprime parere ~~favorevole~~ conforme a quello espresso

stall' UO e, ed esecuzione del Responsabile dell'Ufficio  
Scienze che, limitatamente al punto 3% 11, espone  
perse favorevole alle proposte della Commissione  
Offere Generali.

Alle ore 20.00 si chiuderà i lavori della  
Commissione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I COMPONENTI

*[Signature]*  
*[Signature]*


*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

## Verbale n° 14 del 20.06.2000

L'anno duemila, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 16.30, si è riunita la commissione Edilizia/Urbanistica con la presenza dei componenti:

NOME e COGNOME	Nella qualità di	Presenza	Firma
Dott. Salvatore Faudone - Sindaco	Presidente	SI	<i>[Signature]</i>
Geom. Gaetano Avanzato - Tecnico comunale	Rappresentante UTC	SI	<i>[Signature]</i>
Dr. G. Calogero Nobile	Resp. Igiene Pubblica	NO	
Ing. Diego Campo	Componente	SI	<i>[Signature]</i>
Arch. Giuseppe Vivacqua	Componente	SI	<i>[Signature]</i>
Geol. Eugenio Nobile	Componente	SI	<i>[Signature]</i>
Geom. Luigi Zagarrò	Componente	NO	
Michele Gattuso	Componente	NO	



Constatato che si raggiunge il quorum per la validità della seduta, si dichiara aperta la discussione e si invitano i componenti ad esprimere parere sulle proposte di modifica da apportare alle Norme di Attuazione del Piano di Recupero proposte dalla Commissione AA.GG.-

Del che si è redatto il presente verbale, letto e confermato.

La Commissione, esaminate le proposte di modifica di cui sopra, esprime i seguenti pareri:

- Proposta di modifica dell'art. 6: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'U.T.C.-
- Proposta di modifica dell'art. 8: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'U.T.C.-
- Proposta di modifica dell'art. 9: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'U.T.C.-
- Proposta di abrogazione dell'art. 12: la Commissione esprime parere contrario;
- Proposta di modifica dell'art. 13: la Commissione esprime parere conforme a quello espresso dall'U.T.C.-

Esaurito l'esame delle proposte di modifica alle Norme di Attuazione del Piano di Recupero, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita e delle problematiche riscontrate durante l'esame delle pratiche edilizie, espone le seguenti proposte da sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale:

- Accorpamento di aree non contigue, appartenenti alla stessa azienda, nella Zona E per il calcolo della volumetria massima consentita per uso agricolo.
- Eliminazione della superficie destinata a parcheggio per i locali ubicati in edifici esistenti ricadenti in Zona B1 e destinati ad attività commerciali o artigianali.
- Aumento dell'altezza massima consentita nella Zona B1 da ml. 9 a ml. 11, così come previsto dall'art. 21 della Legge n° 71/78;

Del che si è redatto il presente verbale, letto e confermato.



# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

FAX 0922 - 880415

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Direttore Generale del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, per la tenuta dell'Albo Pretorio

### CERTIFICA

che copia integrale della delibera di C.C. n. 98 del 01.11.2000 avente per oggetto: "Adozione di modifiche al regolamento edilizio, alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle norme di attuazione del Piano di Recupero, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 10 del R.D. 16.3.1942, n. 262, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 19.12.2000 al 03.01.2001, e che non è stato prodotto a questo Ufficio opposizione o reclamo.

Ravanusa li 15.01.2001

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Graziella Morreale)



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. n. 16 del 12 marzo 1963, n° 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dr. Salvatore Loggia

IL PRESIDENTE

Ins. Calogero Gattuso

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Graziella Morreale

La presente deliberazione con lettera n° 24219, in data 14-11-2000, è stata trasmessa, per controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni;

- Sezione Centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Agrigento (art. 17, comma 2);
- È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
- dell'atto (art. 18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9).

Dalla Residenza Municipale, li 27 NOV. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GRAZIELLA MORREALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo 12 NOV. 2000 per quindici giorni consecutivi.

Li, 27 NOV. 2000

IL MESSO COMUNALE

F.to MESSANA GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo 12 NOV. 2000 e per quindici giorni consecutivi.

Li, 27 NOV. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa GRAZIELLA MORREALE

SPEDITA AL CO.RE.CO. il 14 NOV 2000

Prot. n° 24218

REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_ Dec. \_\_\_\_\_ Delib. n° \_\_\_\_\_

Si restituisce significando che il Comitato nella seduta del \_\_\_\_\_ non ha per quanto di sua competenza nulla da rilevare.

ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI

IL SEGRETARIO